

Foglio Federale

Berna, 29 dicembre 1972

Anno LV

Volume II

N° 53

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22 (semestrale fr. 16, estero fr. 37) con allegata la Raccolta delle leggi federali. Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-lito Cantonale) Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

Termine d'opposizione: 29 marzo 1973

Legge federale sulla polizia delle acque nelle regioni elevate

LF del 19 dicembre 1972 che la modifica

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 1972 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 22 giugno 1877 ²⁾ sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è modificata come segue:

Tit.

Legge federale sulla polizia delle acque

Art. 9 cpv. 3 e 4

³⁾ I sussidi della Confederazione non devono, di norma, superare il 50 per cento delle spese.

¹⁾ FF 1972 I,

²⁾ CS 4 947 - RS 721.10

⁴ Eccezionalmente, possono essere accordati sussidi completivi pari al 20 per cento delle spese per correzioni di corsi d'acqua difficilmente finanziabili, in particolare per la riparazione di danni cagionati dalle intemperie, qualora i Cantoni interessati non possano fornire uno sforzo sufficiente e all'esecuzione di un'opera vada congiunto un pubblico interesse di assai notevole momento.

Art. 10 cpv. 2

² Sui sussidi che per una sola e medesima opera superano la somma di 5 milioni di franchi, decide l'Assemblea federale con decreti speciali.

II

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto federale del 1^o febbraio 1952 ¹⁾ che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili.

III

La presente legge è sottoposta a referendum ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Raccolta delle leggi federali*.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1972.

Il presidente: **Lampert**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1972.

Il presidente: **Franzoni**

Il segretario: **Koehler**

¹⁾ RU 1952 507

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *29 dicembre 1972.*

Termine d'opposizione: *29 marzo 1973.*

Legge federale sulla polizia delle acque nelle regioni elevate LF del 19 dicembre 1972 che la modifica

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	53
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.12.1972
Date	
Data	
Seite	1345-1347
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 809

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.